



**Ordinanza n° 22/20
del 19/11/2020
Direzione competente: OPE**

Oggetto: proroga dei permessi di accesso nel Porto di Taranto

Il Presidente

- visto** l'art 5 del DPCM 03/11/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed i correlati provvedimenti;
- visto** il "Regolamento per il rilascio dei permessi di accesso in porto" emanato con Ordinanza n. 11/14 in data 30 settembre 2014;
- considerato** che è in corso di realizzazione un nuovo sistema informatizzato di gestione dei permessi di accesso in porto che prevederà una nuova modalità di presentazione delle istanze e più in generale una nuova regolamentazione
- considerata** la necessità di garantire lo svolgimento delle attività portuali e quindi consentire il regolare accesso delle persone e dei mezzi;
- visto** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362, in data 08/11/2016 di nomina del Presidente dell'AdSP del Mar Ionio;
- letto ed applicato** l'art 6, co 4, lett. a) della Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Art. 1

È momentaneamente sospeso il rilascio dei permessi di accesso in porto per l'anno 2021 fino alla regolamentazione citata in premessa.

Fatta salva la necessità che permangano le condizioni che ne hanno determinato il rilascio, i permessi annuali rilasciati per l'anno 2020 per l'accesso in porto di persone e mezzi sono prorogati senza l'apposizione sugli stessi di alcuna vidimazione fino al 30 aprile 2021.

Resta l'obbligo di essere in possesso, qualora previsto, dell'iscrizione nei Registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione e/o dell'autorizzazione ex art.16, L.84/94 e/o di concessione demaniale marittima per l'anno 2021.

In detto periodo di proroga, nelle more del rilascio dei permessi annuali, le autorizzazioni provvisorie potranno essere rilasciate fino alla suindicata data del 30 aprile 2021.

Art. 2

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori, qualora il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio PRETE (*)

(*) Originale firmato e custodito agli atti di quest'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28 di cembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"